



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nrg 9553/2020

Il giudice dr. [REDACTED]
sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

[REDACTED]
[REDACTED] i minori [REDACTED]
(rappresentati da [REDACTED]), [REDACTED] (rappresentato da [REDACTED]
[REDACTED]), [REDACTED] (rappresentato da [REDACTED]), [REDACTED]
[REDACTED] (rappresentata da [REDACTED]), [REDACTED] (rappresentata da
[REDACTED]), [REDACTED] (rappresentato da [REDACTED]
[REDACTED]), [REDACTED] (rappresentati da [REDACTED]
[REDACTED]), [REDACTED] (rappresentata da [REDACTED]), [REDACTED]
(rappresentata da [REDACTED]), nonché [REDACTED] e [REDACTED]
hanno chiesto, ai sensi dell'art. 700 Cpc, nei confronti del [REDACTED]
[REDACTED] del Comune di Frossasco e della [REDACTED]
[REDACTED] di "impedire il compimento, la realizzazione e l'accensione di una
qualsivoglia antenna" su un palo installato, nel territorio di tale Comune, nei pressi
di un istituto scolastico, prospettando esigenze di tutela del diritto alla salute,
anche in applicazione del principio di precauzione.

I resistenti, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario e il difetto di legittimazione attiva e di interesse dei ricorrenti; nel

merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, in ragione del rispetto dei parametri previsti dalla disciplina in materia.

██████████, quale rappresentante di ██████████, ha rinunciato al ricorso e i resistenti hanno accettato tale rinuncia.

Le questioni prospettate dai ricorrenti rendono necessario osservare che, con riferimento al principio di precauzione, posto a fondamento della politica dell'Unione Europea in materia ambientale dall'art. 191 c. 2 Tfeue, la Corte di Cassazione, in tema di immissione di onde elettromagnetiche, ha affermato, per un verso, che tale principio è sufficientemente assicurato dalla L. 36/2001 e dal Dpcm 08/07/2003, con la conseguenza che il rispetto dei limiti posti dalla disciplina di settore osta "alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute"; per altro verso, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che "un'applicazione corretta di tale principio esige, in primo luogo, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti da una determinata attività e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per la salute basata sui dati scientifici disponibili più attendibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale" (Cass. 11105/2020, che richiama, sotto il primo profilo, Cass. 15853/2015).

In applicazione di questi principi, il ricorso deve essere respinto per difetto del fumus boni iuris, risultando dalla consulenza tecnica ██████████ fondata su accertamenti e valutazioni condivisibili e non adeguatamente contestate dalle parti, in primo luogo, che il manufatto per cui è causa è *"un palo porta antenne per la trasmissione di segnali digitali di debole potenza tra punti fissi"*, che ha la funzione *"di trasferire i segnali digitali (internet) tra specifici punti a terra"*, e non *"un impianto che irradia il segnale in modo diffuso agli utenti"*; in secondo luogo, che *"i livelli di campo determinati dall'esercizio degli impianti di torre così come oggi configurati"* rientrano *"ampiamente nei limiti di legge, tali da essere addirittura insufficienti per essere rilevati strumentalmente"*; in terzo luogo, che *"i valori di campo elettrico e di induzione magnetica riconducibili all'esercizio del quadro elettrico posto alla base del palo ... sono da ritenersi nulli"*; infine, che *"nel caso di installazione di ulteriori antenne"*, l'osservanza degli atti posti in essere dai resistenti è idonea a garantire *"l'esercizio dell'impianto nel pieno ed ampio rispetto dei limiti di campo attualmente previsti dalle norme vigenti"* (p. 32 - 34).

In particolare, per quanto concerne il secondo profilo, è opportuno precisare, sulla base della relazione [REDACTED] fatta propria dal consulente tecnico, che, rispetto al *“valore di attenzione di 6 V/m”*, *“le misure effettuate con strumentazione in banda larga, che forniscono un valore complessivo di tutti i segnali elettromagnetici a frequenze comprese tra 1 MHz e 18 GHz, presenti nell’area considerata hanno indicato un livello massimo di campo elettrico sempre inferiore a 0,8 V/m”* e che quelle eseguite con altri strumenti e diversi criteri hanno registrato valori compresi tra 0,04 V/m e 0,28 V/m (doc. 14 fasc. Comune di Frossasco e cons. p. 25 e seg.).

E' inoltre opportuno osservare che nella specie il notevole margine esistente tra i livelli di campo attualmente riscontrati - i quali, come affermato dal consulente, sono *“addirittura insufficienti per essere rilevati strumentalmente”* - e i limiti di legge è tale da escludere in ogni caso il *fumus bonis iuris* in ordine alla violazione del diritto alla salute, pur tenendo conto dello stato dei luoghi e quand'anche si accedesse a più estensive interpretazioni del principio di precauzione, fondate sulla valorizzazione delle più generali affermazioni della Corte di Cassazione, a discapito dell'esclusiva applicazione degli specifici limiti di settore.

In proposito, va altresì considerato che anche la relazione sulle possibili conseguenze sanitarie prodotta dai ricorrenti non offre elementi sufficienti al riguardo, non contenendo specifici dati relativi a manufatti analoghi a quello per cui è causa (doc. 27 fasc. ric.).

Va infine osservato che, con riferimento all'installazione di ulteriori antenne, difetta anche il presupposto del *periculum in mora*.

Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano per tutti i resistenti in € 3.337,00 per compenso (con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

Rispetto alla posizione di [REDACTED], tale liquidazione opera ai sensi dell'art. 306 c. 4 Cpc.

Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.

PQM

Rigetta le domande proposte dal [redacted]
[redacted] dalla [redacted]
[redacted] e da [redacted]
[redacted]
[redacted] nei confronti del
[redacted] del Comune di Frossasco e della
[redacted]

dichiara estinto il processo nei rapporti tra [redacted] e il
[redacted] il Comune di Frossasco e la [redacted]
[redacted]

condanna il [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted], in solido tra loro, a rimborsare al [redacted]
[redacted] al Comune di Frossasco e alla [redacted]
[redacted] le spese di lite, liquidate per ciascuno in € 3.337,00 per compenso, oltre
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

pone le spese della consulenza tecnica a carico del [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted], in
solido tra loro.

Si comunichi.



Torino, 11/09/2020.

IL GIUDICE